CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 185-bis (Codice penale militare di guerra)

Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Versione in vigore dal 3 febbraio 2002, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 45

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	III — Degli atti illeciti di guerra
Sezione	II — Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-185-bis-altre-offese-contro-persone-protette-dalle-convenzioni-internazionali/versione/45

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it